

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI
Giuffrè Editore
Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS
a cura di Ambrogio Picolli

IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (Financial Instruments: Presentation) **IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione** (Financial Instruments: Recognition and Measurement) – **Parte I**

Premessa

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative fu pubblicato nel giugno 1995 dall'*International Accounting Standard Committee (IASC)*; l'attuale versione risale al dicembre 2003.

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione fu pubblicato nel marzo 1999, sempre dallo IASC; l'attuale versione fu pubblicata nel dicembre 2005 insieme alla guida operativa.

Successivamente entrambi i principi sono stati più volte modificati da diversi pronunciamenti.

Attualmente, nell'ambito del *Memorandum of Understanding* fra IASB (*International Accounting Standards Board*) e FASB (*Financial Accounting Standards Board*), sono in corso tre progetti di lungo periodo riguardanti gli strumenti finanziari ed in particolare relativi ai seguenti argomenti: *derecognition* di strumenti finanziari, strumenti finanziari aventi caratteristiche di capitale e sostituzione dello IAS 39.

Nel corso di quest'ultimo progetto, il 19 marzo 2008 è stato pubblicato un *Discussion Paper* dal titolo “Riduzione della complessità della rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari”¹.

Il documento analizza le principali cause che rendono complessa la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari e propone delle modalità di semplificazione. L'intento è quello di migliorare e semplificare la valutazione degli strumenti finanziari e la contabilità degli strumenti di copertura modificando o sostituendo le regole esistenti. Inoltre, il documento illustra le argomentazioni favorevoli e contrarie ad un possibile approccio di lungo periodo che porti all'utilizzo di un solo metodo di misurazione per tutti i tipi di strumenti finanziari.

Lo IASB, a seguito delle raccomandazioni del *Financial Stability Forum*, ha formato un gruppo di esperti nel settore dei mercati finanziari (*Expert Advisory Panel*). I membri del gruppo sono stati consultati al fine di identificare le pratiche utilizzate nella valutazione di strumenti finanziari per i quali non è possibile rilevare un mercato attivo. Il 16 settembre 2008 lo IASB ha pubblicato una bozza di documento dal titolo: “Valutazione e informazioni integrative

¹ http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/A2534626-8D62-4B42-BE12-E3D14C15AD29/0/DPReducingComplexity_ReportingFinancialInstruments.pdf

relative al *fair value* di strumenti finanziari in mercati non più attivi”. Il documento riassume le discussioni dell'*Expert Advisory Panel*.

Il 13 ottobre 2008 lo IASB, su pressione della comunità finanziaria internazionale e degli organi politici e tecnici della UE quale conseguenza della crisi dei mercati finanziari, ha pubblicato emendamenti allo IAS 39 e all'IFRS 7 che consentono, in rare circostanze, la riclassificazione degli strumenti finanziari. Di recente, infatti, a seguito della crisi del settore finanziario, è stata messa in discussione l'opportunità di utilizzare il *fair value* in periodi di alta volatilità dei mercati.

Il metodo del *fair value* richiede ai redattori del bilancio e quindi, in particolare, agli istituti finanziari, di rilevare le forti perdite dovute alla crisi del settore creditizio quale conseguenza delle svalutazioni da rilevare per gli strumenti finanziari; operatori del mercato propongono quindi la sostituzione del *fair value* con il c.d. valore *fondamentale*, cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi, determinati dal redattore del bilancio.

Ora, in una situazione di emergenza quale quella che ha caratterizzato i primi tre trimestri del 2008, la comunità finanziaria internazionale e i Governi delle economie sviluppate hanno sollecitato gli *standard setter* a rivedere le modalità di applicazione del *fair value*. Da qui, negli Stati Uniti, l'*Emergency Economic Stabilization Act* del 2008, sez. 132, conferisce alla SEC (*U.S. Securities and Exchange Commission*) l'autorità di sospendere l'applicazione del FAC 157 relativo alla *Mark to market accounting* nel caso in cui tale sospensione sia di pubblica utilità e protegga gli investitori.²

Lo IASB ha nel contempo emanato il documento *Valutazione e informazioni integrative relative al fair value di strumenti finanziari in mercati non più attivi*. In tale documento è stato rilevato che l'utilizzo del valore *fondamentale* è incoerente con gli obiettivi di misurazione del *fair value*, anche quando i mercati sono in “crisi”³.

Il 30 settembre 2008, il *SEC Office of the Chief Accountant* e il FASB Staff hanno pubblicato delle note di chiarificazione in merito all'utilizzo del *fair value*⁴ in situazioni nelle quali non è possibile identificare un mercato attivo. Lo IASB ha esaminato il documento e lo ha considerato coerente con lo IAS 39⁵.

Quindi, con una celerità senza precedenti, il 13 ottobre 2008 lo IASB ha pubblicato degli emendamenti allo IAS 39 e all'IFRS 7. Le modifiche allo IAS 39 introducono la possibilità, in rare circostanze, di riclassificare gli strumenti finanziari classificati originariamente come “Attività o passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico” o come “Disponibili per la vendita” in

² http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_reports&docid=f:hr903.110.pdf

³ http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/F309C029-84B4-4F1F-BFB6-886EE9922A42/0/Expert_Advisory_Panel_draft_160908.pdf

⁴ <http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-234.htm>

⁵ http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/2A5C5070-750A-4DE8-B7B1-44AAB93FAAAA/0/Fair_value_accounting_02102008.pdf

altra categoria valutabile con il metodo del costo ammortizzabile. Tale possibilità era già prevista dagli US GAAP.

Secondo lo IASB la recente situazione dei mercati finanziari è un possibile esempio di rara circostanza e giustifica l'immediata pubblicazione dell'emendamento, al fine di consentire la riclassificazione a partire dal 1 luglio 2008. Tale modifica è stata accompagnata dalla relativa guida all'applicazione (*Application Guidance*) che, pur non avendo finalità prescrittive, ne indirizza l'applicazione. Il tutto in coerenza con quanto previsto dal FASB il 10.10.2008 con il suo documento FAS 157-3.

Lo IASB ha tenuto in considerazione la preoccupazione emersa durante l'ECOFIN di garantire che le regole contabili e la loro interpretazione non pongano le banche europee in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti statunitensi.

Gli emendamenti pubblicati riducono le differenze fra IFRS e US GAAP al fine di produrre informazioni finanziarie di elevata qualità rivolte al mercato globale dei capitali.⁶

La Commissione Europea ha approvato gli emendamenti il 15 ottobre 2008 con efficacia a partire dalla terza trimestrale del 2008⁷

Questa sintesi sarà pubblicata in due parti, la prima tratterà principalmente gli aspetti riguardanti l'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, mentre la seconda parte riguarderà più in dettaglio gli aspetti relativi alla rilevazione e valutazione.

(Ambrogio Picolli)

IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (Financial Instruments: Presentation) ***IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*** (Financial Instruments: Recognition and Measurement) – ***Parte I***

SOMMARIO: **1.** Contesto economico **2.** Ambito di applicazione **3.** Attività, passività finanziarie e capitale **4.** Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio **5.** Opzioni sulle modalità di estinzione e strumenti finanziari composti **6.** Azioni proprie **7.** Interessi, dividendi, perdite e utili **8.** Compensazione (*continua*)

1. Contesto economico

Gli strumenti finanziari possono essere molto sofisticati e complessi; il crescente uso di strumenti finanziari convertibili e derivati come *swap*, *option*,

⁶

<http://www.iasb.org/News/Press+Releases/IASB+amendments+permit+reclassification+of+financial+instruments.htm>

⁷

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

*future, cap e floor*⁸ può significativamente cambiare il profilo di rischio delle imprese. Tali strumenti presentano aspetti insidiosi anche per quanto riguarda la loro rappresentazione in bilancio.

L'uso di strumenti finanziari complessi è diffuso tra le imprese, anche fra quelle con attività piuttosto semplici; esse fanno ricorso, ad esempio, a strumenti per la copertura del rischio di cambio, in relazione a posizioni di debito o credito nei confronti dell'estero, o a strumenti per la copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse attivi o passivi.

Strumenti finanziari complessi possono essere utilizzati per la copertura dei rischi, ma anche come strumenti di investimento o di finanziamento, con *leverage* e rischio molto elevati. Tali strumenti sono stati utilizzati anche da numerosi Enti Locali con risultati spesso insoddisfacenti; se la scarsa comprensione di prodotti sofisticati può essere considerata una giustificazione, la possibilità di differire elevati costi finanziari in esercizi futuri e la mancata rappresentazione in bilancio sollevano seri problemi di trasparenza.⁹

È stato affermato che l'uso di derivati e l'inadeguatezza della loro rappresentazione in bilancio hanno contribuito a scandali finanziari nel passato (es. *Enron*) e sono chiamati in causa nell'attuale crisi del sistema creditizio.

In passato gli effetti delle oscillazioni dei prezzi venivano rilevati in bilancio solo nel momento in cui si realizzavano i flussi di cassa. Conseguentemente, significativi cambiamenti nella posizione finanziaria dell'impresa non venivano riflessi in bilancio. Variazioni dei tassi di interesse, del rischio di credito, dei tassi di cambio e di altri fattori possono avere un significativo impatto sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa; gli *stakeholder* hanno interesse a che tali informazioni vengano rappresentate in bilancio.

Lo IASB ha affrontato il tema della rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari ed ha pubblicato principi dettagliati ed esaustivi in merito ad esposizione, rilevazione, valutazione ed informazioni integrative relative agli strumenti finanziari, anche su sollecitazione della comunità finanziaria e imprenditoriale internazionale. Tali principi, al fine di fornire informazioni utili a un'ampia platea di utilizzatori nel processo di decisione economica, richiedono il *fair value* nella valutazione di tali strumenti.

In ambito professionale e scientifico l'utilizzo del *fair value* sembra largamente accettato, considerato corretto e coerente ai fini della rilevanza, appunto, dell'informazione. Dal punto di vista della tradizione continentale, che da più peso al concetto di prudenza e alla protezione dei creditori sociali, esso

⁸ Per un'introduzione a tali strumenti si veda: Fondazione Pacioli, *Sistemi di mitigazione del rischio di credito*, Basilea 2, Documento n. 3 del 03 marzo 2006, [http://www.irdcec.it/disknode/get/12/Doc_2006_3_basilea.pdf?download](http://www.irdcec.it/disknode/get/12/Doc_2006_3_basilea.pdf?download;);

Andrew A. Chisholm, *Derivatives Demystified: A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options*, Wiley, 2004 <http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-047009382X.html>

⁹ http://www.report.rai.it/R2_popup_articolofoglia/0,7246,243%255E1074824,00.html
http://www.report.rai.it/R2_popup_articolofoglia/0,7246,243%255E1077793,00.html

può invece essere criticato in quanto consente la rilevazione di profitti non ancora realizzati.

2. Ambito di applicazione

Lo IAS 32 e lo IAS 39 devono essere applicati a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per quanto disposto da altri principi, quali: IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate, IAS 31 Partecipazioni in joint venture, IAS 19 Benefici per i dipendenti, IFRS 3 Aggregazioni aziendali, IFRS 4 Contratti assicurativi e IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

Lo IAS 32 e lo IAS 39 devono essere applicati, inoltre, a quei contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'impresa.¹⁰

3. Attività, passività finanziarie e capitale

Strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e che dia origine per un'altra impresa ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale.

Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

- (a) disponibilità liquide;
- (b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra impresa;
- (c) un diritto contrattuale:
 - a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa; o
 - a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra impresa a condizioni che siano potenzialmente favorevoli all'impresa; o
- (d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa ed è:
 - un non-derivato per cui l'impresa è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa; o
 - un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo determinato di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero determinato di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa.

Simmetricamente passività finanziaria viene definita come qualsiasi passività che sia:

- (a) un'obbligazione contrattuale:

¹⁰ IAS 32, par. 4-10 e IAS 39, par. 2-7

- a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa; o
 - a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra impresa a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'impresa; o
- (b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa ed è:
- un non-derivato per cui l'impresa è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa; o
 - un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo determinato di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro una quantità determinata di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa.

Uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di restituire lo stesso all'emittente in cambio di attività finanziarie (strumento *put*) è una passività finanziaria.

Come eccezione alla definizione di passività finanziaria, in casi specifici, uno strumento *put* o uno strumento che obblighi l'emittente a distribuire una quota delle proprie attività nette solo al momento della liquidazione, deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Un diritto o obbligo contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obblighi contrattuali è qualificabile come uno strumento finanziario se alla fine comporterà l'incasso o il pagamento di disponibilità liquide o l'acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale (IAS 32.AG7).

Attività (quali risconti attivi o acconti a fornitori) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i risconti passivi e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un'obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altre attività finanziarie. (IAS 32.AG11)

Strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attivo dell'impresa dopo aver dedotto tutte le sue passività.

Strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:

- (a) Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:
- a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa; o
 - a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra impresa a condizioni che siano potenzialmente sfavorevoli all'emittente.

(b) Lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente ed è:

- un non-derivato che non comporti alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare una quantità variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o
- un derivato che sia estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo determinato di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per una quantità determinata di strumenti rappresentativi di capitale.

La classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale dell'impresa è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono di solito coerenti, tuttavia ciò non sempre avviene.

Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie.

Ad esempio un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o determinabile è una passività finanziaria.

Una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza di un'obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l'emittente non ha un'obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro contraente.¹¹

4. Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio

Un contratto non può essere trattato come uno strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevere (o consegnare) strumenti rappresentativi di capitale. Un'impresa, infatti, può avere un diritto (o un'obbligazione contrattuale) a ricevere (o consegnare) una quantità di azioni proprie che vari in modo che il *fair value* delle azioni che sono ricevute (o consegnate) sia pari all'importo del diritto (o dell'obbligazione contrattuale). Tale diritto (o obbligazione contrattuale) può essere per un importo determinato o un importo che oscilla in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo del mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa (per es. un tasso di interesse, il prezzo di una merce o di uno strumento finanziario).

¹¹ IAS 32, par. 11-20

Un esempio può essere quello di un contratto per la consegna di tante azioni che corrispondano a un valore di Euro 100. Un altro esempio è quello di un contratto per la consegna di un quantitativo di azioni pari a un valore di 100 once d'oro. Tale valore è una passività finanziaria dell'impresa anche se questa può estinguerla consegnando azioni proprie. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l'impresa utilizza un quantitativo variabile di strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per adempiere al contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l'esistenza di una partecipazione residua nelle attivo dell'impresa dopo avere dedotto tutte le sue passività.

Un contratto che sia adempiuto dall'impresa (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare determinato di attività finanziarie è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un'opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'impresa a un prezzo fisso è uno strumento rappresentativo di capitale.

Cambiamenti nel *fair value* di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull'importo delle attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare al regolamento del contratto, non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un'opzione venduta o *warrant* emesso su azioni dell'impresa) viene rilevato direttamente a incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto.

Le variazioni nel *fair value* di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

Un contratto che contenga un'obbligazione per un'impresa ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo del rimborso.

Un contratto che sia regolato dall'impresa con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di attività finanziarie è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio può essere quello di un contratto che impegni l'impresa a consegnare 100 di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d'oro.¹²

5. Opzioni sulle modalità di estinzione e strumenti finanziari composti

Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte la scelta sulle modalità di estinzione (per es. l'emittente o il possessore può scegliere di adempiere con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide), questo è un'attività o una passività finanziaria a meno che

¹² IAS 32, par. 22-25

tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.

L'emittente di uno strumento finanziario non-derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se esso contenga entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. Uno strumento finanziario di questo tipo viene detto "composto".

Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano una quota ideale residua nell'attività dell'impresa al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito a componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal *fair value* dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività.

L'emittente di un'obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il *fair value* di una passività simile che non abbia associata una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall'opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il *fair value* da iscrivere per la passività finanziaria dal *fair value* dello strumento finanziario composto nel suo complesso.¹³

6. Azioni proprie

Qualora un'impresa riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, tali strumenti (azioni proprie) devono essere dedotti dall'importo del capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un'impresa. Tali azioni proprie possono essere acquistate e possedute dall'impresa o da altri membri del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

L'importo delle azioni proprie possedute deve essere indicato separatamente o nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. L'impresa deve presentare le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l'impresa riacquista i propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.¹⁴

¹³ IAS 32, par. 26-32

¹⁴ IAS 32, par. 33-34

7. *Interessi, dividendi, perdite e utili*

Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi o oneri nel conto economico.

Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall'impresa direttamente nel patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato.

I costi relativi a un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati come una deduzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.

La classificazione di uno strumento finanziario come passività finanziaria o strumento rappresentativo del capitale determina se l'interesse, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento siano rilevati come proventi od oneri nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni rilevate come passività devono essere rilevati come oneri, esattamente come gli interessi su un'obbligazione.

Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie devono essere rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale devono essere rilevati come variazioni di patrimonio netto.

Come sopra enunciato, le variazioni nel *fair value* di uno strumento rappresentativo di capitale non devono essere rilevate nel bilancio.

Un'impresa tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti alla Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo.

I costi relativi a un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati come una diminuzione di patrimonio netto (al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso) nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione di capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un'operazione sul capitale che viene abbandonata devono essere rilevati a conto economico.

I costi connessi all'emissione di uno strumento finanziario composto devono essere imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un'offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa) devono essere imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

I costi dell'operazione portati in deduzione del patrimonio netto nell'esercizio devono essere indicati distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Le relative imposte sul reddito rilevate direttamente a patrimonio netto devono essere incluse nell'ammontare aggregato delle imposte sul reddito correnti e differite portate in aumento o in diminuzione dal patrimonio netto stesso in base al trattamento previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel conto economico insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. L'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta anche alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, ad esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare gli interessi e i dividendi nel conto economico distintamente. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.¹⁵

8. *Compensazione*

Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nello stato patrimoniale solo quando un'impresa:

- ha correntemente un diritto esercitabile per la compensazione degli importi rilevati contabilmente, e
- intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.

IAS 32 richiede l'esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando ciò riflette i flussi finanziari futuri che l'impresa si attende di ottenere dall'adempimento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un'impresa ha invece il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l'impresa.¹⁶

(Continua)

(Emanuele Tozzi)

08Iasc24

¹⁵ IAS 32, par. 35-41

¹⁶ IAS 32, par. 42-50